

LABORATORIO OPERATIVO PREDISPOSIZIONE DELLA GARA NEL CASO DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI- ASSISTENZIALI

SASSARI, 22 GENNAIO 2019



www.sardegna.programmazione.it

ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

Dove eravamo rimasti...ottobre 2017

D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 - «revisione della disciplina in materia di Impresa sociale»

D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 – «Codice del Terzo settore»



ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

D.Lgs 112 sull'impresa sociale

Art 2 Attività d'impresa di interesse generale emendato

COMMA 5: *Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al **trenta per cento dei lavoratori**. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo **e per più di 24 mesi dall'assunzione**. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.*

Art. 3 Assenza di scopo di lucro – è stato aggiunto

COMMA 2 BIS Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

D.Lgs 112 sull'impresa sociale

Art 12 Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

COMMA 1 **Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative**, la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti ***la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario***

ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

D.Lgs 112 sull'impresa sociale

Art 13 Lavoro nell'impresa sociale

COMMA 1: «I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi In ogni caso, **la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.** Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

COMMA 2: «nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, **non può essere superiore a quello dei lavoratori.** L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

COMMA 2-bis. Le prestazioni di attività¹ di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.

ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

D.Lgs 112 sull'impresa sociale

Art. 17 Norme di coordinamento e transitorie

COMMA 3: «*Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro **diciotto** mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria*

ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

D.Lgs 112 sull'impresa sociale

Art 18 Misure fiscali e di sostegno economico

COMMA 1: «*Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio*»

Sostituito con

COMMA 1 Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

D.Lgs 112 sull'impresa sociale

Art. 18 Misure fiscali e di sostegno economico

COMMA 2 Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione destinati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.

Sostituito con

COMMA 2 Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

D.Lgs 112 sull'impresa sociale

Art. 18 Misure fiscali e di sostegno economico

COMMA 3 : «Dall'imposta lorda sul reddito delle **persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale** di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e **siano costituite da non più di trentasei mesi** dalla medesima data. ... L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e **deve essere mantenuto per almeno tre anni**.

Sostituito con

COMMA 3 Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di **cinque anni**. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e **deve essere mantenuto per almeno cinque anni**

ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

D.Lgs 112 sull'impresa sociale

Art. 18 Misure fiscali e di sostegno economico

COMMA 4: «Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il trenta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di **cinque anni dalla medesima data**. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno **cinque anni**. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto.»

ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

D.Lgs 112 sull'impresa sociale

Art. 18 Misure fiscali e di sostegno economico

AGGIUNTI COMMA 8 bis e 8 ter: si evidenzia che l'Amministrazione Finanziaria e l'Autorità Vigilante si trasmettano vicendevolmente le informazioni rilevate; in caso di violazioni, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si attiva anche la gestione commissariale



ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RIFORMA TERZO SETTORE

D.Lgs 95/2018

Le cooperative sociali esistenti al 20 luglio 2017, in virtù dell'essere imprese sociali ex lege, non hanno l'obbligo di adeguare il loro statuto alla nuova normativa

